

Regolamento
per l'applicazione della Tassa di famiglia,
o di fuoco.

Capo primo
Applicazione - limiti e graduazione della Tassa.
Art. 1.

La Tassa dal 1. Gennaio 1904 è modificata nel Comune di Caronate Val d'Ambro la Tassa di famiglia o focaria. Questa si applica partendo da un minimo di Lit. 2.00 applicabile ai cittadini che hanno un reddito netto di Lit. 400.01 raggiungendo un massimo di Lit. 20.00 accrescendo si gradatamente di centesimi 15 per ogni aumento di Lit. 20.00 del reddito netto di cui sopra.

Art. 2:

Sono soggette alla tassa tutte le famiglie che a norma dell'articolo 16 del Padre Privilegiato hanno la residenza nel Comune. Sono altresì soggetti alla tassa coloro che vivono isolatamente e quelli che abitando presso altre famiglie non hanno con esse comunione di patrimonio o unicol. di parentela.

e di affinità.

Art 3:

Il minimo imponibile per l'applicazione della tassa sarà di lire 400, o di reddito di qualunque natura ed in qualsiasi modo accertato depurato dagli amministratori e passività, come censuari, livelli ed altre imposte. Tra le passività si comprendono ancora le spese di produzione.

Art 4:

Le famiglie saranno classificate in ragione della rispettiva aptezza da dedursi dal loro reddito come è detto nell'articolo precedente tenuto conto dei componenti di essi. Se uno o più membri della famiglia hanno rendite separate di qualunque natura, questa cumulata con quella del capo di famiglia servirà a stabilire in quale categoria la famiglia stessa dovrà essere classificata.

Art 5:

Il minimo imponibile di cui è parola all'art. 3 sarà aumentato sino a lire 600, o quando i componenti la famiglia

Del contribuente che con lui conviva
e sono a suo carico oltre fammi il nu-
mero di quattro.

Art. 6.

Sono del tutto esenti dalla tassa coloro
i quali oltre all'aver un reddito minimo
di lire 400, e di 600, e di secondo dei casi
prestabilito abbiano oltre fammi il set-
tantesimo anno d'età. (Deliberazione
del Consiglio - 13 Maggio 1898. n. 36)

Art. 7.

Le famiglie che stabiliranno in città l'anno
la residenza nel Comune saranno ob-
bligate al pagamento della tassa fin
dal bimestre che decorre al tempo della loro
venuta, similmente quelle che trasferiranno
altrove la residenza, previa dichiarazione
nella Segreteria Comunale ne saranno
esonerate dal bimestre decorrente alla loro
di partenza.

Capo secondo

Art. 8.

Formazione della matricola - nuclei e
riscossione della tassa.

Non più tardi del 15 Ottobre di ogni anno

la Quinta comunale compilare la matricola, specificando.

a) il cognome, nome e paternita del capo di famiglia, e di quei componenti di essa forniti di rendita

b) la qualita del contribuente, se proprietario professionista negoziante impiegato od artigiano.

c) l'ammontare specificato del suo debito.

D) la classe in cui va iscritto.

e) l'ammontare della tassa.

Art. 9.

La matricola sara pubblicata per 15 giorni con avviso, e contro le sue risultanze, e ammesso il reclamo alla Commissione istituita con la legge 15 luglio 1906 N. 383 entro il termine di 15 giorni dalla scadenza di quello sovraaccennato. Durante il detto termine di pubblicazione della matricola saranno notificate agli interessati a mezzo del messo comunale le nuove iscrizioni e le variazioni in confronto dell'anno precedente.

Art. 10

Scorso il termine di cui all'articolo precedente la Giunta comunale compilerà in base alla matricola, il ruolo delle partite non contestate o definite che è stato dal Prefetto e pubblicato per otto giorni senza messo in riscossione. Sono di esonero però solo i ricoveri per errore materiale o per omissione delle notificazioni prescritte dall'ultima parte dell'articolo precedente -

Art. 11.

Nel mese di Aprile di ogni anno la Giunta comunale è facoltata a compilare matricole e ruoli supplementari per la tassa prevista nel bilancio non solo dell'anno in corso ma anche dell'anno precedente tenendo sempre conto delle norme stabilite dal presente regolamento per la formazione delle matricole e dei ruoli principali.

Art. 12

La tassa intera, oltre l'aggio dovuto all'attore, verrà riscossa coi privilegi fiscali a rate bimestrali e nelle scadenze stabilite per le importanze dovute a